



CITTA' DI LIGNANO SABBIAADORO
(Provincia di Udine)

**REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO
E LA RISCOSSIONE DELLE
ENTRATE NON TRIBUTARIE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 di data 03/12/2003

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 di data 08/11/2016

INDICE SOMMARIO

Art. 1	- Oggetto e scopo del Regolamento.....	Pag. 3
Art. 2	- Individuazione.....	Pag. 3
Art. 3	- Determinazione canoni, prezzi, tariffe.....	Pag. 3
Art. 4	- Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni.....	Pag. 3
Art. 5	- Soggetti responsabili delle entrate.....	Pag. 4
Art. 6	- Modalità.....	Pag. 4
Art. 7	- Attività di riscontro.....	Pag. 4
Art. 8	- Omissione e ritardo dei pagamenti.....	Pag. 5
Art. 9	- Dilazioni di pagamento.....	Pag. 5
Art. 10	- Forme di riscossione coattiva.....	Pag. 5
Art. 11	- Procedure per la riscossione coattiva.....	Pag. 6
Art. 12	- Esonero dalle procedure.....	Pag. 6
Art. 13	- Regolamenti specifici.....	Pag. 6
Art. 14	- Disposizioni finali.....	Pag. 6

ARTICOLO 1
Oggetto e scopo del Regolamento

1. Le norme del presente Regolamento costituiscono la disciplina generale dell'accertamento e della riscossione di tutte le entrate comunali non aventi natura tributaria, con la sola esclusione dei trasferimenti erariali dello Stato e degli altri Enti pubblici al fine di assicurarne la gestione secondo principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
2. Il presente Regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n.446, nel rispetto delle norme vigenti e, in particolare, delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, nonché del Regolamento di Contabilità.

ARTICOLO 2
Individuazione

1. Costituiscono entrate comunali non tributarie, disciplinate in via generale dal presente Regolamento, quelle derivanti da:
 - rendite patrimoniali e assimilate e relativi accessori;
 - proventi dei servizi pubblici;
 - corrispettivi per concessioni di beni demaniali;
 - canoni d'uso;
 - qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di Leggi, Regolamenti o a titolo di liberalità.

ARTICOLO 3
Determinazione canoni, prezzi, tariffe

1. Le aliquote, tariffe, canoni e prezzi sono determinati dall'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla Legge.
2. Le deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.
3. Salvo diversa disposizione di Legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, nell'esercizio successivo sono prorogati i canoni, i prezzi e le tariffe in vigore.

ARTICOLO 4
Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i Regolamenti specifici riguardanti ogni singola entrata o, in mancanza di questi ultimi, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote, dei prezzi e delle tariffe di cui al precedente articolo 3.
2. Nel caso in cui le Leggi successive all'entrata in vigore dei Regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, queste ultime sono applicabili soltanto previa modifica dei Regolamenti o con specifica

deliberazione del Consiglio Comunale, con la sola eccezione del caso in cui la previsione di legge abbia carattere imperativo immediato.

ARTICOLO 5 ***Soggetti responsabili delle entrate***

1. Sono Responsabili delle singole entrate di competenza dell'Ente i Responsabili dei Servizi ai quali le stesse risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione.
2. I Responsabili dei Servizi provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto ed in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata come previsto dall'art. 179 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, entro i dieci giorni successivi all'accertamento medesimo.
3. Nel caso in cui si debba procedere alla riscossione coattiva spetta ai Responsabili dei Servizi di cui al precedente comma 1, per le entrate di propria competenza, di provvedere alle procedure esecutive nei confronti dei debitori del Comune, trasmettendo anche in questo caso, copia della documentazione.
4. Qualora il perseguimento delle entrate sia stato affidato a terzi, come previsto dall'art. 52, comma 5, lett. b) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i Responsabili dei Servizi vigilano sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

ARTICOLO 6 ***Modalità di pagamento***

1. In via generale e ferme restando le eventuali diverse modalità eventualmente previste dalla Legge o dal Regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:
 - a) *versamento diretto alla Tesoreria comunale;*
 - b) *versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di Tesoreria.*

ARTICOLO 7 ***Attività di riscontro***

1. I Responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle Leggi e dai Regolamenti.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446.
3. Le attività di riscontro vengono effettuate sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione ovvero con deliberazione successiva.

ARTICOLO 8
Omissione e ritardo dei pagamenti

1. La contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale che il ritardo del pagamento di somme non aventi natura tributaria, è effettuata con atto scritto, nel quale devono essere indicati tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, degli interessi, delle eventuali sanzioni, nonché l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento.
2. Le comunicazioni indicate nel precedente comma sono comunicate ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Le spese di notifica e/o postali sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti.

ARTICOLO 9
Rateazioni o dilazioni di pagamento

1. Con determinazione del Responsabile del Servizio competente di cui al precedente articolo 5, ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere autorizzate, a specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - durata massima:
 - a. *ventiquattro mesi per debiti sino a € 2.000,00;*
 - b. *settantadue mesi per importi superiori a € 2.000,00;*
 - decadenza del beneficio concesso nel caso di mancato pagamento di n. 5 rate anche non consecutive;
 - applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle Leggi o, in mancanza, nella misura legale fissata ai sensi dell'art. 1284 del Codice Civile. Gli interessi, calcolati per l'intero periodo di rateazione, saranno corrisposti nell'ultima rata unitamente al capitale residuo e saranno adeguati nel caso di eventuali modifiche normative ai tassi applicati.
2. In caso di gravi situazioni di disagio economico-sociale debitamente documentato con il supporto dei Servizi Sociali dell'Ente, l'Amministrazione, in deroga ai termini massimi indicati al comma 1 lett. a e b del presente articolo, può consentire rateazioni e dilazioni di durata massima superiore a ventiquattro o settantadue mesi predisponendo un piano dei pagamenti coerente con le criticità evidenziate.
3. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, nei limiti e alle condizioni indicati nel precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune.
4. La concessione di dilazioni e rateazioni potrà essere condizionata alla stipulazione a favore dell'Ente di adeguata fideiussione.

ARTICOLO 10
Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate comunali, non aventi natura tributaria, avviene:

- quando la gestione dell'entrata è svolta interamente in proprio dal Comune e affidata, sia pure parzialmente, a terzi ex art. 52 del D.Lgs.n.446/97: con la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;
- quando la riscossione è affidata al Concessionario della riscossione: con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.

ARTICOLO 11 ***Procedure per la riscossione coattiva***

1. In generale, le procedure di riscossione coattiva sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento con atto di contestazione di cui al precedente articolo 8. Tuttavia, le procedure relative a somme per le quali sussiste fondato rischio di insolvenza sono iniziate lo stesso giorno della notifica dell'atto di contestazione.

ARTICOLO 12 ***Esonero dalle procedure***

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta, compresi interessi, spese ed altri accessori, sia inferiore all'importo di Euro 16,53 complessive.

2. Il Responsabile del Servizio ne fa attestazione specifica agli atti.

3. Il comma 1 non si applica quando si tratti di somme dovute periodicamente con scadenza inferiore all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo degli importi dovuti nell'anno solare, compresi interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.

ARTICOLO 13 ***Regolamenti specifici***

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti dal presente Regolamento, la gestione di ogni singola entrata può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito Regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata stessa.

2. Le procedure, la modulistica, le forme e gli aspetti tecnici, giuridici e amministrativi, disciplinati dal presente Regolamento, possono essere integrati e adeguati con direttive di indirizzo e coordinamento.

ARTICOLO 14 ***Disposizioni finali***

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni vigenti di Legge.